

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AULETA, CALVANESE, D'AMBROSIO, NARDONE

Presentata il 20 luglio 1989

Istituzione della provincia del Cilento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provincia di Salerno ha una superficie di 4.923 chilometri quadrati ed è tra le più estese d'Italia.

La popolazione residente, dal censimento del 1981, è di 1.013.779 unità, concentrata per più dei due terzi nella zona centro-settentrionale, che rappresenta meno del trenta per cento dell'intero territorio provinciale.

Gli abitanti dei comuni situati nell'estrema parte meridionale della provincia, nonostante i nuovi mezzi di comunicazione, impiegano circa due ore per raggiungere il capoluogo, e ciò in particolare per le rilevanti distanze che li separano da Salerno.

« Il territorio che si estende dal Sele al Busento, dalla Valle del Tanagro al Tirreno, è il Cilento. Ed i suoi confini non sono un arbitrio dei geografi; essi

includono un territorio omogeneo per storia, tradizioni, consuetudini, costumi, particolarità linguistiche e interessi economici. La qual cosa, nella sua più recente opera intitolata « Economia e storia nel Cilento medioevale » ha messo in luce, in modo eccellente, Pietro Ebner, con tutta l'autorità che gli proviene dalla vasta e profonda preparazione storica e sul fondamento di pazientissime ricerche di archivio.

Agli albori della storia il Cilento si presenta già con una propria fisionomia: è l'Enotria. Esso infatti è abitato, anticipazione del suo destino rurale, dagli Enotri, « una popolazione di agricoltori e di pescatori, che recinsero con mura poligonali la sommità di alcune colline del luogo (si veda quella di Velia) a difesa del bestiame e che piantarono lungo le pendici meridionali le celebri viti aminee.

Nel VI secolo a.C., ad opera di Paestum, Velia e Pixunte (l'odierna PolICASTRO) il territorio si avvia a quell'unità ed omogeneità greca, che lo caratterizzerà a lungo. Il processo di ellenizzazione non si fermò alle coste, ma chiamò in causa le zone interne, compresa la Valle del Tanagro, per le quali gli empori greci sul mare avevano importanza vitale.

L'amministrazione romana incluse, al tempo di Augusto, il Cilento nella *tertia regio* e, successivamente, nella *decima* cioè, entrambe le volte, in un contesto etnico e culturale diverso da quello salernitano. Il che fa del Cilento, nei rapporti con la Campania, una regione nella regione ».

Ancora oggi, anche il viaggiatore più distratto non può fare a meno di notare le sostanziali differenze esistenti tra il Cilento da una parte ed il resto della provincia dall'altra; differenze non solo ambientali ma anche e soprattutto economiche, storiche e culturali.

Il Cilento ha una economia omogenea, prevalentemente agricola; un'agricoltura estensiva profondamente diversa da quella intensiva praticata nella vicina Piana del Sele e nell'Agro Sarnese-Noce-rino.

Le attività industriali sono scarsamente rappresentate e il loro livello è piuttosto modesto e di tipo artigianale. Negli ultimi venti anni, il turismo è stato il fenomeno di sviluppo più interessante manifestatosi in tutto il Cilento, in particolar modo sulla costa. Ciò nonostante e pur esistendo nella zona enormi potenzialità naturali, lo sviluppo turistico, per la mancanza o la scarsità di infrastrutture e di servizi adeguati a causa anche della lontananza dei centri decisionali, non ha raggiunto una intensità tale da influenzare, ad alto e medio livello, le strutture economiche preesistenti.

Infatti, le attività principali continuano ad essere legate alla terra ed il tessuto sociale, ancora in gran parte arcaico, non sembra voglia allentare i rapporti con quel passato di miseria e di soprusi che fra l'altro ha determinato, e continua purtroppo a determinare, l'allon-

tanamento di migliaia di individui dalla propria terra.

Certo, non si intende in questa sede riproporre una velleitaria e demagogica concezione automaticistica del rapporto nuovo quadro istituzionale-nuovo sviluppo territoriale. Si tratta, invece, di costruire nel Cilento le condizioni strutturali di fondo perché si possa sviluppare una dialettica — necessariamente istituzionale, culturale, economica — capace di innovare e produrre nella direzione strategica della integrazione territoriale a livelli più alti di civiltà materiale e di cultura diffusa.

In questo assunto non astratto ma fondato nella realtà drammatica degli attuali problemi e nella insostituibile necessità di dar vita ad una prospettiva di svolta profonda, si colloca il tema di un rimodellamento istituzionale della provincia salernitana.

La particolare posizione geografica dei comuni del Cilento rispetto al capoluogo e ai rimanenti comuni della provincia e la loro diversa realtà socio-economico-culturale impongono una riforma dell'attuale assetto istituzionale, mediante la costituzione di una nuova provincia, che possa promuovere un più adeguato sviluppo delle potenziali risorse culturali, turistiche e produttive esistenti ed arrestare le attuali tendenze al degrado e all'abbandono. Tra l'altro, l'aumento costante dei compiti che, nel contesto della recente estensione del decentramento amministrativo statale e regionale, ricadono sulle province, porta ad una riconsiderazione e, ove necessario, alla revisione della loro realtà istituzionale, in particolare per una provincia come quella di Salerno, in cui la estrema varietà delle situazioni e l'enorme estensione del territorio risultano oggi scarsamente rispondenti alle esigenze di autogoverno dell'intera popolazione amministrata.

Le stesse, nuove competenze di coordinamento, rese urgenti per superare la incomunicabilità esistente tra i vari enti oggi operanti sul territorio, risultano particolarmente necessarie nelle zone, come il Cilento, dove si può mutare una condizione antica di subalternità, puntando

alla valorizzazione delle risorse, a partire da quelle esistenti.


Ad esempio, il flusso turistico in atto, in particolare sulla costa — ancora in parte incontaminata — del comprensorio provinciale di cui si propone la istituzione, ha assunto dimensioni tali da imporre nuove ed adeguate risposte alla crescente domanda di servizi ed infrastrutture; bisogna operare, dunque, per realizzare un salto di qualità che solo permetterebbe a quest'area di reggere il confronto con le più avanzate esperienze di sviluppo e di utilizzazione del territorio e che le consentirebbe di concorrere a determinare una nuova e più equilibrata politica di sviluppo dell'intera regione.

Così, pure, un progetto organico di crescita del comprensorio non può mancare di produrre effetti decisivi sull'organizzazione del tessuto industriale esistente e, in particolare, dell'agricoltura, settore per il quale quest'area ha un'antica quanto profonda vocazione e che può ancora giocare un ruolo di primaria importanza nel definitivo decollo economico e sociale del Cilento.

Insomma, la presente proposta deriva essenzialmente da due esigenze: la prima

è rappresentata dall'oggettivo bisogno per le popolazioni cilentane di un ben articolato sistema di decentramento amministrativo capace di riannodare un rapporto più stretto tra cittadino e Stato e di riorganizzare la macchina amministrativa e finanziaria per offrire servizi qualificati e più rispondenti ai bisogni della odierna realtà; la seconda dall'urgenza dell'approvazione della riforma delle autonomie locali, per assicurare uno sbocco legislativo alle problematiche di riordino e superamento di tanti enti subregionali presenti sul territorio, per superare la programmazione frammentaria, per rivitalizzare le capacità programatorie della regione, per tendere ad una moderna utilizzazione delle risorse esistenti, per affidare alla nuova provincia riformata i compiti di programmazione economica e territoriale, di sintesi unitaria delle istanze degli enti locali, secondo il ruolo preciso di unico ente intermedio tra regione e comuni.

La nuova provincia di cui si propone la istituzione comprende 104 comuni, ha una estensione di 3.601,90 chilometri quadrati ed una popolazione complessiva di 302.865 abitanti.



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Cilento.

2. La circoscrizione territoriale della provincia del Cilento comprende i comuni di Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casalletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montana Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellina, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

ART. 2

1. La elezione del nuovo consiglio provinciale si svolge contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Campania.

3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ministri competenti emanano i provvedimenti necessari per la sua attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali del Cilento e di Salerno, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

3. In caso di dissenso tra le due amministrazioni provinciali, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al comma 2.

ART. 4.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura di Salerno e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia del Cilento.

2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.

ART. 5.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentita la regione Campania, è determinato il capoluogo della provincia del Cilento, tra i comuni di Sala Consilina e Vallo della Lucania o altro comune della circoscrizione territoriale.

ART. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia del Cilento gravano sui capitoli previsti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui alla presente legge, valutato in lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Oneri connessi con la costituzione di nuove province ».

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.